

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO OSPEDALE DEI POVERI DI PANDINO E.T.S.

PANDINO (CR)

STATUTO

L'Ospitale dei Poveri di Pandino nacque per volontà di spontanei comitati e oblazioni raccolte dalla locale “*Società Operaia di Mutuo Soccorso*” sin dal 1887, dalla donazione del benemerito *Cav. Giovanni Fassina* di un terreno di sua proprietà e dai legati *Collini Marianna* e *Corneliani Pietro*.

L'opera Pia Ospitale dei Poveri di Pandino venne costituita l'8 maggio 1898 e fu eretta in ente morale con Regio Decreto 2 luglio 1899.

Il Patrimonio dell'Istituzione fu costituito nel tempo dalla trasformazione di precedenti legati, da numerose volontà testamentarie e da legati disposti dai benefattori a testimoniare concretamente l'attenzione e la sensibilità verso il prossimo da parte della comunità di Pandino nella storia:

- Legato *Giuseppe De Pavero* istituito nel 1555 a favore della Confraternita Santa Marta la cui rendita era a favore della distribuzione perpetua di frumento ai poveri di Pandino, trasformato successivamente a favore dell'Opera Pia Ospitale dei Poveri;
- Legato *Agostino Valdameri* istituito nel 1839 a favore della Fabbrica Parrocchiale, la cui rendita era legata alla distribuzione ai poveri infermi e miserabili bisognosi della Parrocchia di Pandino, trasformato successivamente a favore dell'Opera Pia Ospitale dei Poveri;
- Legato *Oliveri Giovanni* istituito nel 1839 a favore dell'Opera Pia Oliveri, la cui rendita era destinata per metà alla recitazione di Sante Messe e per metà al supporto dei poveri della Parrocchia. Dal 1893 la metà destinata alle Sante Messe fu trasformata in sussidi agli infermi poveri al domicilio, a favore dell'Opera Pia Ospitale dei Poveri;
- Legato *Fezia Giovanni* istituito nel 1887 a favore dell'Ospitale dei Poveri per il ricovero e la cura degli infermi poveri aventi il domicilio di soccorso in Pandino;
- Legato *Collini Marianna* istituito nel 1898 a favore dell'Ospitale dei Poveri per il ricovero e la cura degli infermi poveri aventi il domicilio di soccorso in Pandino;
- Legato *Carcano Valeriana* istituito nel 1898 a favore della Congregazione di Carità Soccorso e assistenza agli ammalati poveri di Pandino.

Nel 1909 le rendite furono trasformate a favore dell'Opera Pia Ospitale dei Poveri, riservando un quarto per il soccorso dei malati poveri a domicilio;

- Legato *Fassina Giovanni* istituito nel 1899 a favore dell'Ospedale dei Poveri al fine di erigere un fabbricato da adibire a Ospedale;
- Legato *Granata Emilio* istituito con testamento del 1938, pubblicato con verbale notarile nel 1941, a favore dell'Ospedale dei Poveri;
- Lascito *Giuseppe Calleri* istituito nel 1956 a favore dell'Ospedale dei Poveri;
- Lascito *Ferruccio Alzani* istituito nel 1979 a favore dell'Ospedale dei Poveri.

Tutti i lasciti di cui sopra sono confluiti nella IPAB OPERA PIA "*Ospedale Infermi di Pandino*", la quale fu trasformata in fondazione di diritto privato, attuale veste della Fondazione "Casa di Riposo – Ospedale dei Poveri di Pandino", retta dalla L.R. 1/2003, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 relativo ai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza.

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1) La Fondazione denominata

Fondazione "Casa di Riposo - Ospedale dei Poveri di Pandino" ETS

è regolata dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione.

La sede legale è in Pandino, provincia di Cremona.

2) L'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" è utilizzato negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

3) L'Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

ART. 2 - SCOPI E FINALITÀ ISTITUZIONALI

1) La Fondazione è persona giuridica di diritto privato che persegue prevalentemente, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti di persone anziane o persone svantaggiate in quanto portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche.

2) La Fondazione svolge principalmente la propria attività nel settore dell'assistenza socio-sanitaria.

3) Nel rispetto delle normative vigenti e in ossequio a quanto previsto dai legati testamentari costituenti il patrimonio originario della Fondazione, la stessa svolge le

proprie attività, in condizione di parità di bisogni, preliminarmente in favore dei cittadini residenti nel Comune di Pandino al fine di consentire la loro permanenza nel contesto sociale di appartenenza.

4) Per perseguire i propri scopi istituzionali la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

5) In particolare, la Fondazione si propone di:

- collaborare, anche in regime convenzionale, con istituti, enti pubblici o privati, e privati cittadini;
- aderire a organismi regionali;
- aderire a organismi pubblici e privati che abbiano scopi affini, e partecipare con gli stessi alla realizzazione di progetti di solidarietà e assistenza;
- assumere partecipazioni in società ed enti, di diritto privato o pubblico, aventi oggetto connesso con il proprio, purché tali operazioni siano strumentali al raggiungimento degli scopi istituzionali e conformi alla legge.

6) La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione potrà svolgere attività di educazione, istruzione e formazione professionale, servizi strumentali a enti del Terzo settore, agricoltura sociale. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 D.Lgs. 117/2017.

Le attività di beneficenza sono perseguite mediante erogazione di servizi e mai mediante elargizioni in denaro né direttamente né indirettamente, ovvero tramite terzi.

7) Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

8) La Fondazione ispira la propria azione alla finalità di umanizzare i servizi nei confronti degli ospiti, incoraggiando le relazioni interpersonali tra gli ospiti stessi, parenti, colleghi operatori, collaboratori e volontari.

9) La Fondazione è dotata di propria autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

10) La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza della gestione e di mantenimento del proprio patrimonio, e a tali criteri conforma la propria organizzazione. L'Ente può compiere, nei limiti della legge e dello Statuto, tutte le operazioni economiche, immobiliari e mobiliari ritenute necessarie e opportune per il conseguimento dei propri scopi.

ART. 3 - PATRIMONIO

1) Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2) È istituito il Registro degli Immobili in cui sono registrati ed elencati tutti i beni immobili con la loro descrizione puntuale in termini di provenienza, caratteristiche, confini, vincoli testamentari, contratti di locazione, rendita. È fatto obbligo al Direttore Generale di tenere aggiornato anno per anno il Registro degli Immobili.

Sono definiti *Beni patrimoniali Indisponibili* della Fondazione, con specifica evidenza nel Registro degli Immobili, i beni inalienabili e non sottraibili alla loro destinazione e alla finalità che è loro propria. Essi sono costituiti:

- a) dai beni immobili destinati in modo diretto all'attività istituzionale. In caso di trasferimento dei servizi o parte di essi in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, il vincolo dell'indisponibilità rispettivamente si trasferisce o si estende ai nuovi immobili;
- b) dai beni immobili acquisiti a seguito di eredità, lasciti, legati e donazioni a titolo di

incremento del patrimonio indisponibile, se la non alienabilità del bene è espressamente indicata nell'atto originario di trasferimento.

Sono definiti *Beni patrimoniali Vincolati* della Fondazione, con specifica evidenza nel Registro degli Immobili, i beni la cui rendita è finalizzata a uno scopo, coerente con gli scopi statutari, stabilito nell'atto originario di eredità, lascito, legato e donazione di immobili. L'eventuale alienazione del bene, qualora non più adeguato alla sua funzione, fa cessare il vincolo sul bene stesso ma non fa cessare l'obbligo per la Fondazione del vincolo di destinazione dei relativi proventi alle finalità dello scopo originario.

Sono definiti *Beni patrimoniali Disponibili* della Fondazione, con specifica evidenza nel Registro degli Immobili, tutti i rimanenti beni immobili, ovvero:

- i) i beni immobili non destinati in modo diretto all'attività istituzionale coerente con gli scopi statutari, ivi compresi i beni di cui al precedente punto a) per l'ipotesi in cui i servizi in precedenza ivi esercitati siano stati interamente trasferiti in altro immobile;
- ii) i beni immobili la cui non alienabilità risulti non espressa nell'atto originario di eredità, lascito, legato o donazione di immobili;
- iii) i beni immobili la cui rendita non risulti vincolata e finalizzata a uno scopo stabilito nell'atto originario di eredità, lascito, legato o donazione di immobili.

3) Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili e immobili;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata;
- offerte e versamenti in denaro da enti pubblici e privati.

4) L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione e al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio risultante dal Registro degli Immobili.

5) La gestione del patrimonio è attuata con modalità organizzative idonee ad assicurare la sua separazione operativa e contabile dalle altre attività della Fondazione. È fatto obbligo al Direttore Generale di mantenere una separazione contabile tra la gestione patrimoniale e la gestione delle attività proprie della Fondazione.

6) È fatto espresso divieto di alienazione del patrimonio Indisponibile, e ciò anche per sopperire alla eventuale mancanza di mezzi finanziari determinata dalla gestione della Fondazione.

7) Sono ammesse alienazioni che determinino la trasformazione del patrimonio immobiliare con mantenimento del suo valore: ossia è fatto obbligo che la provvista

determinata da eventuali alienazioni sia totalmente o parzialmente reinvestita in patrimonio immobiliare -anche attraverso opere di manutenzione straordinaria o ristrutturazione dei beni immobili esistenti- al fine di aumentarne o quantomeno mantenerne il valore e la rendita patrimoniale conseguente, affinché il valore del patrimonio stesso possa essere conservato nel lungo periodo.

L'eventuale decisione di reinvestire solo parzialmente la provvista determinata da un'alienazione sarà possibile solo al verificarsi congiuntamente delle seguenti condizioni:

- a) che sia rispettato il limite del mantenimento e/o accrescimento del patrimonio immobiliare di cui al capoverso precedente;
- b) che sia motivata da necessità connesse con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- c) che sia approvata da un numero di voti che rappresenti almeno i due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

8) La Fondazione può ospitare nelle sue strutture -anche a titolo gratuito- altri enti e/o associazioni purché abbiano finalità compatibili con lo scopo, come definito all'art. 2 del presente Statuto, sempre nel rispetto delle normative vigenti.

9) Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 8 del presente articolo, è fatto obbligo agli amministratori di alienare e/o locare i beni immobili e gli spazi in disponibilità della Fondazione a correnti prezzi di mercato, ottenuti da ricerche di mercato o da pareri/perizie indipendenti, mediante contratti ufficiali, formali e regolarmente registrati.

ART. 4 - MEZZI FINANZIARI

1) La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, ossia attraverso la locazione/affitto di immobili e terreni nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 3, comma 9;
- contributi di persone fisiche e giuridiche, sia pubbliche che private;
- proventi, lasciti e donazioni non destinati a incrementare il patrimonio;
- ogni altro provento conseguito in relazione alle attività connesse;
- utili dei precedenti esercizi non trasferiti a patrimonio;
- rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

2) È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 117/2017.

3) La Fondazione deve perseguire il pareggio di bilancio attraverso l'equilibrio tra ricavi e costi, contributi per il finanziamento delle organizzazioni del terzo settore e fondi di riserva.

4) La Fondazione è tenuta a utilizzare eventuali utili di esercizio unicamente per lo sviluppo delle attività istituzionali, ovvero per:

- a) incrementare le attività della Fondazione in coerenza con l'art. 2 del presente Statuto;
- b) ridurre i costi delle prestazioni erogate a favore di persone anziane e/o portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche;
- c) conservare e mantenere il valore del patrimonio della Fondazione;
- d) incrementare il patrimonio della Fondazione.

5) La Fondazione imposta la propria gestione in centri di costo in grado di provvedere alla programmazione e alla rendicontazione della gestione economica e amministrativa nonché delle risorse umane e strumentali.

6) Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà:

- a) assumere il possesso a qualsiasi titolo o acquistare beni mobili, immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e/o necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- c) stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- d) favorire lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che favoriscano la Fondazione nel raggiungimento delle proprie finalità;
- e) stipulare atti e contratti per il finanziamento delle iniziative;
- f) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, o che comunque possieda;
- g) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, esclusivamente per il perseguimento degli scopi della Fondazione.

ART. 5 - ORGANI ISTITUZIONALI

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore Generale;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale.

ART. 6 - IL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti nella sua prima seduta, con votazione segreta; dura in carica per cinque anni e può essere rieletto.
- 2) Il Vice Presidente della Fondazione viene eletto con le medesime modalità del Presidente.

ART. 7 - COMPITI DEL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio; ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti; cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente all'attività della Fondazione.
- 2) Il Presidente svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione in conformità allo Statuto. Il Presidente attua gli obiettivi strategici e gli orientamenti generali definiti dal Consiglio di Amministrazione.
- 3) Spetta al Presidente:
 - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
 - e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
 - f) assumere, nei casi d'urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo, entro il termine improrogabile di dieci giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
- 4) In caso di assenza, di temporaneo impedimento, di dimissioni o di decadenza del Presidente, ne farà temporaneamente le veci il Vice Presidente.

ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da nove componenti, designati secondo quanto segue:
 - a) sette da parte del Consiglio Comunale del Comune di Pandino.

Ai sensi del D.Lgs. 117/2017, si precisa che *<La nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima>;*

b) due da parte del Consiglio di Amministrazione in scadenza.

In mancanza di designazione da parte del Consiglio di Amministrazione uscente di uno o di entrambi i membri previsti al punto b), la designazione di detti componenti sarà rimessa al Consiglio Comunale di Pandino.

2) Il Consiglio di Amministrazione uscente individuerà i membri di cui al precedente comma 1, lett. b) dando precedenza a coloro che già fanno parte del Consiglio stesso, che a tal fine potranno anche proporre la propria autocandidatura. La designazione verrà deliberata, con votazione segreta, con un numero di voti che rappresenti almeno la metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3) I candidati, a pena di inammissibilità, dovranno accompagnare la propria autocandidatura con:

- a) dichiarazione di disponibilità da parte dell'interessato;
- b) *curriculum vitae* sottoscritto dall'interessato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio e di tutte le informazioni che consentano di valutare adeguatamente le competenze personali;
- c) dichiarazione del candidato di non aver riportato condanne penali, di assenza di procedimenti penali in corso e che non sussistono a suo carico motivi generali o speciali, compresi quelli di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, di ineleggibilità allo specifico incarico o di incompatibilità con esso;
- d) dichiarazione del candidato, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione.

4) Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione:

- a) il personale dipendente della Fondazione;
- b) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini, fino al secondo grado incluso, di dipendenti della Fondazione;
- c) chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;

- d) coloro che ricoprono funzioni di indirizzo amministrativo o controllo in altre Fondazioni con simile finalità statutaria;
- e) coloro che intrattengono, o hanno intrattenuto nei 5 anni precedenti, rapporti professionali con la Fondazione, di qualsiasi natura e tipo, con o senza corrispettivo economico;
- f) coloro che svolgono professioni o incarichi professionali connessi con gli scopi della Fondazione;
- g) coloro che svolgono professioni o incarichi professionali omologhi alle figure professionali impiegate direttamente o indirettamente dalla Fondazione per il raggiungimento degli scopi statuari;
- h) chiunque abbia ricoperto cariche politiche comunali, provinciali, regionali, nazionali o europee nei cinque anni antecedenti all'incarico a Consigliere della Fondazione.

5) L'Organo di Controllo della Fondazione è garante della applicazione di quanto previsto ai precedenti commi 1, 3 e 4.

6) L'accettazione formale da parte del Consigliere è operante solo dopo la sottoscrizione per piena condivisione dei principi e degli scopi della Fondazione così come previsti dal presente Statuto.

7) Ai sensi dell'art. 79, comma 3, lett. b-bis D.Lgs. 117/2017, non è deliberato alcun compenso a favore dei componenti dell'organo amministrativo. La carica è puramente onorifica e gratuita, non prevedendo quindi per lo svolgimento nessun emolumento, premio o altre forme di corresponsione in denaro o in natura (a titolo esemplificativo, assicurazioni o qualsiasi modalità di corresponsione di servizi, senza corresponsione diretta di denaro).

8) L'eventuale rimborso delle spese vive documentate, sostenute esclusivamente per i fini statuari, deve essere portato a conoscenza del Consiglio stesso.

9) I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo; possono essere rieletti per non più di due mandati consecutivi, integralmente o parzialmente completati. Detto periodo di due mandati inizia a decorrere dall'adozione del presente Statuto.

10) Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

11) I Consiglieri e il Presidente hanno l'obbligo di svolgere il proprio mandato con lealtà e diligenza, secondo il principio di collaborazione e al solo fine del perseguimento delle finalità e degli scopi statuari della Fondazione, con obbligo di riservatezza.

ART. 9 - DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1)** I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione, secondo quanto previsto dal precedente art. 8. Entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento pubblicato sul sito dell'Ente.
- 2)** Il Consiglio scaduto resta in carica fino all'insediamento di quello nuovo, nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 10 – DECADENZA, DIMISSIONI E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

- 1)** Decade dall'incarico di amministratore colui che si trovi o che venga a trovarsi, nel corso del mandato, in una delle condizioni previste dall'art. 8, comma 4 del presente statuto e dall'art. 2382 c.c..
 - 2)** In caso di rinvio a giudizio di un suo componente, il Consiglio di Amministrazione decide, con votazione segreta e con un numero di voti che rappresenti almeno la metà dei componenti, se nell'interesse della Fondazione debba disporsi o meno la sospensione o la revoca dalla carica di Consigliere.
 - 3)** Nel caso in cui un componente del Consiglio di Amministrazione si trovi in una situazione di personale conflitto con gli interessi della Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto personale conflitto. Se il conflitto di interessi è generale, ma destinato a rimanere per un periodo limitato di tempo, il componente è sospeso dalla carica con provvedimento del Consiglio di Amministrazione. Se il conflitto di interessi è permanente, la decadenza è dichiarata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione entro il termine massimo di trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto la relativa comunicazione. Il conflitto sussiste sia in caso di interesse personale diretto, sia attraverso la partecipazione diretta o indiretta in società o enti.
 - 4)** Decade dall'incarico di amministratore colui che omette di comunicare il conflitto di interessi. Il Consiglio di Amministrazione, una volta conosciuta e accertata la presenza di un conflitto di interessi, assume i relativi provvedimenti entro il termine massimo di trenta giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.
- Qualora vi siano dubbi sulla configurabilità di un conflitto di interessi, la relativa valutazione spetta al Consiglio di Amministrazione, che si pronuncerà con delibera assunta con

votazione segreta e con un numero di voti che rappresenti almeno la metà dei componenti, senza il voto del componente interessato.

5) Eventuali dimissioni dalla carica di Consigliere o Vice Presidente devono essere presentate per iscritto al Presidente della Fondazione.

6) Eventuali dimissioni dalla carica di Presidente della Fondazione devono essere presentate per iscritto al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

7) In caso di decadenza o dimissione di uno dei Consiglieri, il Presidente entro 30 giorni comunica l'evento al Consiglio di Amministrazione, che avvia le procedure previste dall'art. 9 dando mandato all'Amministrazione Comunale di procedere alla sostituzione del Consigliere decaduto o dimissionario entro il termine di 60 giorni. Analoga procedura deve essere seguita in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

8) I Consiglieri di nuova nomina restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione in essere.

9) Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

10) I membri del Consiglio di Amministrazione che nell'arco del mandato, senza giustificato motivo, non intervengono a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso con votazione segreta e assunta con un numero di voti che rappresenti almeno la metà dei componenti, senza il voto del componente interessato, il quale tuttavia dovrà essere previamente sentito al fine di presentare osservazioni a giustificazione delle assenze.

ART. 11 - INCOMPATIBILITÀ

1) Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione e chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. e/o dall'art. 8, comma 4 del presente Statuto.

2) Nella prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti.

ART. 12 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno tre Consiglieri.

2) Le adunanze sono indette con invito scritto, inviato all'indirizzo mail personale dei singoli Consiglieri messo a disposizione dall'Ente, contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. La convocazione deve essere recapitata agli interessati almeno cinque giorni prima della seduta, fatta eccezione per le sedute urgenti, per le quali è sufficiente un preavviso di 24 ore. All'avviso di convocazione sono allegati i documenti utili affinché i Consiglieri abbiano il tempo necessario, prima dell'assemblea, per approfondire ed analizzare gli argomenti posti all'ordine del giorno, così da poter poi assumere le conseguenti deliberazioni con piena contezza dell'argomento.

3) Ai fini delle comunicazioni di cui al precedente comma 2, la Fondazione si impegna a creare una casella di posta elettronica per ogni Consigliere, che sarà di natura personale e resterà attiva fino alla data di decadenza e/o dimissioni del Consigliere stesso.

4) Le eventuali modifiche all'ordine del giorno dovranno essere comunicate ai Consiglieri con le stesse modalità di cui al comma 2 e nel rispetto delle tempistiche ivi previste.

5) Il Consiglio di Amministrazione, nel corso delle sedute di adunanza, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno solo se sono presenti tutti i suoi componenti e se vi è il consenso unanime dei presenti.

6) Le adunanze del Consiglio di Amministrazione, al solo fine della redazione del relativo verbale, possono essere registrate, salvo che non vi sia il dissenso unanime dei presenti, da verificarsi prima dell'inizio della discussione e previa verifica della regolarità della costituzione dell'assemblea. Ciascun Consigliere ha comunque il diritto di pretendere che tutti o alcuni dei suoi interventi non vengano registrati. Le registrazioni sono disponibili presso la sede della Fondazione per il solo ascolto a richiesta dei Consiglieri presenti e devono essere cancellate entro 30 giorni dalla data di stampa del relativo verbale.

ART. 13 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Ai sensi dell'art. 26, comma 7, D.Lgs. 117/2017, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2) Laddove non previsto diversamente dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Solo qualora non sia possibile presenziare personalmente per giustificato motivo, è ammessa la

partecipazione e votazione mediante collegamento audio/video, purché sia effettuato in modalità tale da consentire di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di permettere la registrazione qualora consentito ai sensi del precedente art. 12, comma 6.

3) Laddove non previsto diversamente dal presente Statuto, le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale. I Consiglieri possono chiedere che la loro espressione di voto sia messa a verbale. Per le votazioni attinenti a persone fisiche sarà possibile, su decisione del Presidente dell'adunanza, procedere per voto segreto.

4) La designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), la decisione inerente alla sospensione o revoca di un membro del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 10, comma 2, sulla configurabilità di un conflitto di interessi di cui all'art. 10, comma 4, e sulla decadenza di cui all'art. 10, comma 10, sono assunte con un numero di voti che rappresenti almeno la metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le modifiche del presente Statuto, le deliberazioni aventi per oggetto atti di disposizione del patrimonio e provvedimenti relativi alle alienazioni patrimoniali, sono assunte con una delibera che sia approvata da un numero di voti che rappresenti almeno i due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

La delibera sull'estinzione della Fondazione è assunta all'unanimità dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

5) Il Segretario della Fondazione provvede alla stesura e alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento del Segretario, tali operazioni saranno affidate a uno dei Consiglieri intervenuti.

6) Le deliberazioni e il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare, ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

7) Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni e delle riserve espresse nella discussione, anche a giustificazione del voto da lui dato.

8) Tutti i partecipanti alle riunioni del Consiglio sono tenuti alla riservatezza circa i contenuti delle riunioni e la documentazione inerente e relativa a quando discusso.

ART. 14 - FUNZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Il Consiglio di Amministrazione è l'organo direttivo della Fondazione. Al Consiglio spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In

particolare il Consiglio adempie ai seguenti compiti, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) amministrare il patrimonio della Fondazione, definendo in particolare la politica di investimento/conservazione del patrimonio stesso;
- b) decidere sui finanziamenti;
- c) rappresentare la Fondazione verso i terzi;
- d) approvare i regolamenti del personale dipendente, della procedura di ricostituzione del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 9, quelli relativi alla vita comunitaria e quelli inerenti al funzionamento della Casa di Riposo di cui all'art. 17;
- e) definire l'indirizzo strategico della Fondazione indicandone gli obiettivi, i programmi di attività e di sviluppo, con l'adozione di atti di programmazione e di direttive generali, previsti dal presente Statuto e da leggi e regolamenti vigenti in materia;
- f) individuare le attività istituzionali che la Fondazione intende svolgere nel contesto delle disposizioni in essere, delle esigenze di servizi alla persona; definire le controprestazioni economiche richieste per i servizi e per gli interventi svolti in favore di terzi;
- g) predisporre e approvare il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale, ove previsto per legge;
- h) deliberare le convenzioni con Enti pubblici e privati;
- i) deliberare sui contratti di locazione, forniture e somministrazione;
- j) deliberare sui provvedimenti di carattere generale proposti dalla Direzione Amministrativa e Sanitaria;
- k) costituire o partecipare a società, fondazioni o associazioni aventi oggetto affine o analogo al proprio;
- l) definire la struttura operativa della Fondazione;
- m) deliberare la misura delle rette;
- n) deliberare le modifiche statutarie;
- o) deliberare l'estinzione della Fondazione e le modalità di devoluzione del patrimonio;
- p) deliberare sull'accettazione dei lasciti e delle donazioni, sull'acquisto di beni immobili e mobili, e deliberare sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie della Fondazione;
- q) deliberare sull'alienazione dei beni immobili e mobili con chiara indicazione sulla utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie della Fondazione;

- r) individuare gli atti amministrativi e di governo delegati al Presidente nel rispetto dei limiti di legge;
- s) approvare il budget di spesa e le sue variazioni e il consuntivo annuale;
- t) esercitare i controlli interni di gestione, strategico e di risultato;
- u) documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse;
- v) deliberare sulle collaborazioni professionali e sulle assunzioni a tempo indeterminato;
- w) nominare l'Organo di Controllo;
- x) nominare il Revisore Legale.

2) Il Consiglio di Amministrazione adempie a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle Leggi e dai regolamenti vigenti.

ART. 15 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1) L'Esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2) Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare e depositare il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, ai sensi di legge.

3) La Fondazione redige il bilancio di esercizio, ai sensi della normativa vigente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

4) La Fondazione è obbligata:

- alla formazione del bilancio dell'esercizio;
- alla formazione del budget annuale;
- alla formazione del bilancio sociale nei casi previsti dall'art. 14 D.lgs. 117/2017.

ART. 16 - DIRETTORE GENERALE

1) La Fondazione si avvale, per un efficace e unitario svolgimento delle proprie attività, dell'apporto di un Direttore Generale.

2) Il Direttore è capo del personale ed esercita tutte le funzioni connesse all'organizzazione e gestione della struttura operativa nelle sue diverse articolazioni e, a tale titolo, assume in via aggiuntiva la figura professionale di Direttore Amministrativo.

3) In relazione alle sopracitate competenze, il Direttore Generale rappresenta la Fondazione presso terzi, a seguito di apposita delega scritta rilasciata dal Consiglio di Amministrazione.

4) Il Direttore risponde della gestione della Fondazione e del conseguimento dei risultati; coordina e dirige il personale dipendente e provvede nell'ambito del budget assegnato ad assumere provvedimenti di gestione tramite la struttura organizzativa.

5) Il Direttore Generale dirige e coordina la struttura operativa della Fondazione, sovrintende il gruppo di Direzione, collabora con il Presidente e con il Consiglio di Amministrazione.

6) Al Direttore è affidata la funzione di Segretario verbalizzante all'interno del Consiglio di Amministrazione, e partecipa alle sedute senza diritto di voto.

7) Il Direttore Generale provvede a istruire gli atti preparatori per le deliberazioni e ne cura l'esecuzione; adotta gli atti di gestione necessari al buon funzionamento della Fondazione nell'ambito delle direttive, dei poteri e delle competenze che gli sono attribuiti.

8) Il Direttore Generale cura la tenuta dei libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15 D.lgs. 117/2017.

9) Il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone di idonea ed elevata qualificazione professionale, con competenze specifiche nel campo gestionale e dei servizi.

L'incarico può essere revocato in ogni tempo dal Consiglio di Amministrazione con una delibera che sia approvata da un numero di voti che rappresenti almeno la maggioranza degli intervenuti.

ART. 17 - NORME SULL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLA FONDAZIONE

1) Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alla struttura della Fondazione potranno essere disciplinati da uno o più regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

2) Il Consiglio di Amministrazione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi, anche se non previsti o disciplinati dal regolamento amministrativo.

3) Le collaborazioni professionali e le assunzioni a tempo indeterminato sono approvate dal Consiglio di Amministrazione secondo i criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

ART. 18 - L'ORGANO DI CONTROLLO

1) L'Organo di Controllo potrà essere monocratico o collegiale ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

- 2) All'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 c.c. e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, c.c..
- 3) L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 4) All'Organo di Controllo sono attribuite le funzioni di cui all'art. 8, comma del presente Statuto.
- 5) L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
- 6) L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 7) L'Organo di Controllo dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
- 8) L'incarico può essere revocato in ogni tempo dal Consiglio di Amministrazione con una delibera che sia approvata da un numero di voti che rappresenti almeno la maggioranza degli intervenuti.
- 9) All'Organo di Controllo spetta un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti della normativa.

ART. 19 - REVISORE LEGALE

- 1) Il controllo sulla regolare amministrazione della Fondazione è esercitato da un Revisore Legale, nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. 39/2010 e s.m.i. e dall'art. 2403 c.c., fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge tempo per tempo vigente.
- 2) Il Revisore Legale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, dura in carica tre anni, può essere riconfermato, e deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.
- 3) L'incarico può essere revocato in ogni tempo dal Consiglio di Amministrazione con una delibera che sia approvata da un numero di voti che rappresenti almeno la maggioranza degli intervenuti.
- 4) Il Revisore deve redigere una relazione relativa al bilancio di esercizio di ogni anno.
- 5) Al Revisore Legale spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti della normativa vigente.

ART. 20 - NORME SULL'ESTINZIONE

- 1) La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
- 2) La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 c.c..
- 3) Il Consiglio di Amministrazione, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.
- 4) Le delibere di estinzione saranno valide con il voto favorevole unanime dei membri del Consiglio di Amministrazione.

ART. 21 - NORME SULLA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento o di estinzione dell'ente, il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro/i Ente/i del Terzo Settore operante/i preferibilmente nel territorio del Comune di Pandino e individuato/i dal Consiglio di Amministrazione con una delibera che sia approvata da un numero di voti che rappresenti almeno i due terzi dei componenti dello stesso.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni delle leggi vigenti sulle associazioni, fondazioni o altre istituzioni alle quali sono state riconosciute la personalità giuridica di diritto privato, e in particolare le disposizioni disciplinanti gli Enti del Terzo Settore.

ART. 23 - NORME TRANSITORIE

- 1) I Consiglieri e il Presidente del Consiglio in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto sono da considerarsi confermati, con gli stessi incarichi e nello stesso numero, negli organi della Fondazione, fino alla scadenza naturale del loro mandato, ritenendosi pertanto efficace l'art. 8 del presente Statuto a far tempo dalla naturale scadenza delle cariche in essere.
- 2) L'Organo di Controllo e il Revisore Legale in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del loro mandato, fatto salvo quanto previsto agli artt. 18, comma 8 e 19, comma 3.